



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE TARI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI

(Art.1, COMMA 1091, LEGGE 30/12/2018 N. 145)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	
4	
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	
4	
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	5
Articolo 4 – Risorse destinate al trattamento accessorio	
5	
Articolo 5 - Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti e liquidazione	6
Articolo 6- Norme finali e transitorie.....	7
Articolo 7 – Entrata in vigore	7

Premessa

Con la legge di Bilancio 2019 viene innovata la disciplina in materia di trattamento accessorio del personale dipendente impegnato nell'accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI) derogando i limiti di legge relativi all'ammontare complessivo del fondo destinabile al salario accessorio ed al principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

L'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 prevede che: "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

La norma è operativa a partire dal 01/01/2019.

Nel Comune di San Giuliano Milanese l'attività di contrasto all'evasione ed elusione Tari è stata internalizzata dal 14/01/2022.

La modalità ed i criteri per la distribuzione del fondo debbono essere disciplinati da parte degli Enti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale così come stabilito dall'art.7 comma 4 lettere a) e g) del CCNL 2016/2018 sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali del Servizio Tributi ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione/elusione della Tassa Rifiuti (TARI).
2. L'erogazione di tali incentivi economici è finalizzata a favorire l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività e finalità di cui al presente regolamento.
3. La misura del suddetto incentivo è fissata nel 5 per cento del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a seguito dell'attività di recupero evasione condotta dal Servizio Tributi.
4. Per recupero dell'evasione TARI deve intendersi l'attività svolta dal Servizio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dalle utenze domestiche e non domestiche nell'ambito del territorio comunale.
5. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 11/10/2022 con la R.S.U. dell'Ente.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla seguente fonte di entrata riscossa nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultante dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento esecutivi Tari, emessi nei casi di omessa denuncia e di parziale ed omesso versamento della tassa sui rifiuti,

indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti, con esclusione delle riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";

3. La stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il fondo, di cui all'art.2 comma 2 del presente regolamento è destinato:
 - a) per un ammontare pari al 5% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, alla formazione del personale sui software gestionali, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento;
 - b) per un ammontare pari all'95% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente del Servizio Tributi, da ripartire nelle misure indicate al successivo art.5. e da distribuire secondo i criteri approvati in sede di contrattazione integrativa.
2. Al Fondo per all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, alla formazione del personale sui software gestionali, all'implementazione delle banche dati integrate confluiscono anche le somme in eccedenza non ripartite rispetto al limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente art.4 comma 3;
3. L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma 2 è rimesso alla determinazione del Funzionario del Servizio Tributi; eventuali somme non impegnate nell'esercizio rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 – Risorse destinate al trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi di recupero dell'evasione della tassa sui rifiuti (Tari).
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso l'incaricato di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Al termine dell'esercizio il Responsabile del Servizio Tributi predispose una Relazione conclusiva (Report finale) in cui illustra lo sviluppo del progetto ed i risultati ottenuti dal gruppo di lavoro. Il Nucleo di Valutazione valuta la percentuale di realizzazione degli obiettivi ai fini della erogazione del compenso incentivante secondo la seguente scala:
 - il 100% di conseguimento comporta l'erogazione del 100% dell'incentivo;
 - tra il 90% e il 99% di conseguimento comporta l'erogazione del 90% dell'incentivo;
 - tra il 70% e l'89% di conseguimento comporta l'erogazione dell'80% dell'incentivo;
 - tra il 50% e il 69% di conseguimento comporta l'erogazione de 60% dell'incentivo;
 - al di sotto del 50% di conseguimento non ci sarà erogazione dell'incentivo.

Il report conclusivo e la valutazione confluiscono nella Relazione sulla performance.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti e liquidazione

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in favore del personale del Servizio Tributi, in base alle seguenti percentuali:
 - Responsabile del Servizio Tributi 18%;
 - Gruppo di lavoro 82%

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti nell'ambito delle seguenti percentuali:

Gruppo di lavoro	Percentuale di riparto	Percentuale di riparto criterio quantitativo
Personale Servizio Tributi adibito alla verifica del territorio, all'istruttoria ed emissione degli atti	78%	Il 40% del 78% è ripartito in base al numero degli atti emessi da ciascun operatore

Personale Servizio Tributi adibito ad attività di supporto (archiviazione atti)	4%	
---	----	--

2. Qualora il Funzionario Responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. La proposta di liquidazione dell'incentivo è di competenza del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario.
4. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.

Articolo 6- Norme finali e transitorie

Per l'anno 2022 l'attività di recupero di cui all'art.4 comma 4, coincide con gli obiettivi di contrasto all'evasione TARI (punto 1.2) assegnati al Servizio Tributi con il Piano degli obiettivi allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2022.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale e viene applicato alle riscossioni di cui all'attività di contrasto all'evasione TARI certificate dal consuntivo dell'anno 2022.